



Bruxelles, 16 marzo 2021
(OR. en)

7081/21

PROBA 3
AGRI 135
WTO 69
DEVGEN 48
FORETS 16

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	16 marzo 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 119 final
Oggetto:	Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per modificare l'accordo internazionale sul cacao del 2010

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 119 final.

All.: COM(2021) 119 final



Bruxelles, 16.3.2021
COM(2021) 119 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza l'avvio di negoziati per modificare
l'accordo internazionale sul cacao del 2010**

RELAZIONE

La presente raccomandazione riguarda una decisione che autorizza la Commissione a partecipare, a nome dell'Unione, ai negoziati volti a rivedere parzialmente l'accordo internazionale sul cacao ("ICA")¹ che il consiglio internazionale del cacao ("ICC") ha deciso di avviare, sotto la guida della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD).

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Revisione dell'accordo internazionale sul cacao del 2010

L'Unione europea è parte dell'ICA².

L'ICA è volto a intensificare la cooperazione internazionale in tutte le questioni concernenti direttamente o indirettamente il cacao nel mondo, fornire un quadro idoneo per le consultazioni intergovernative sul cacao e sui mezzi per migliorare l'economia mondiale nel settore del cacao, facilitare il commercio di cacao mediante la raccolta e la pubblicazione di informazioni sul mercato mondiale del cacao e incoraggiare l'aumento della domanda di cacao.

L'accordo è entrato provvisoriamente in vigore il 1° ottobre 2012 per un periodo di dieci anni fino al 30 settembre 2022.

A norma dell'articolo 7 dell'ICA, l'ICC è l'organo incaricato di espletare tutte le funzioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni previste dall'accordo. L'articolo 12 dell'ICA stabilisce che tutte le decisioni dell'ICC sono adottate, di norma, mediante consenso, salvo ove disposto diversamente dall'accordo. In mancanza di consenso le decisioni sono adottate mediante una votazione speciale.

A norma dell'articolo 10 dell'ICA, i membri dell'Organizzazione internazionale del cacao ("ICCO") dispongono complessivamente di 2 000 voti. Ciascun membro dell'ICCO detiene un numero specifico di voti, adattato annualmente secondo criteri predefiniti nell'ICA. L'accordo, e in particolare la ripartizione dei voti tra i membri, determina anche il contributo di un membro. Attualmente l'Unione è di gran lunga il principale contributore al bilancio dell'ICCO.

L'ICC ha avviato negoziati per poter decidere in merito a un'eventuale proroga della validità dell'ICA prima della scadenza attuale. Tali negoziati forniranno l'opportunità per rivedere parzialmente l'ICA concentrandosi sulla sua modernizzazione e semplificazione.

Gli orientamenti della Commissione per le modifiche raccomandate figurano nell'allegato.

È chiaramente nell'interesse dell'Unione riformare l'ICA per allinearla ulteriormente alle pratiche promosse dall'Unione presso altri organismi per i prodotti di base nonché agli sviluppi intervenuti nel mercato mondiale del cacao dal 2010. Questo aspetto è stato regolarmente illustrato nelle ultime sessioni dell'ICC nel 2019-2020, cui hanno partecipato anche gli Stati membri dell'UE.

¹ Organizzazione delle Nazioni Unite, *Serie dei trattati*, [vol. 2871](#), pag. 3.

² Decisione del Consiglio, del 17 maggio 2011, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale sul cacao del 2010; GU L 259 del 4.10.2011, pag. 7.

La finalità generale dell'ICA di cui all'articolo 1 dell'accordo non è destinata a cambiare.

Due modifiche principali devono essere proposte nel contesto della revisione dell'ICA:

- garantire che i membri compiano tutti gli sforzi necessari per realizzare un'economia del cacao sostenibile, tenendo conto dei principi di sviluppo sostenibile contenuti, tra l'altro, nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, adottata a New York nel 2015;
- convenire che l'ICA riveduto resti in vigore fino a quando il Consiglio vi ponga fine.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

L'articolo 218, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) autorizza l'avvio dei negoziati e designa, in funzione della materia dell'accordo previsto, il negoziatore o il capo della squadra di negoziato dell'Unione. L'articolo 218, paragrafo 4, TFUE dispone che il Consiglio possa impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.

Applicazione al caso concreto

Le direttive di negoziato previste dovrebbero dotare il negoziatore a nome dell'Unione degli strumenti necessari per conseguire gli obiettivi generali stabiliti al punto 1. Essi sono descritti nell'allegato.

La base giuridica procedurale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE.

Conclusioni

La base giuridica della proposta di decisione dovrebbe essere l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'Unione è parte dell'ICA ed è rappresentata dalla Commissione in sede di ICC. Gli Stati membri non sono parte distinta dell'ICA. La negoziazione da parte dell'Unione della revisione parziale dell'ICA è di esclusiva competenza dell'Unione.

Proporzionalità

È nell'interesse dell'Unione rivedere l'ICA al fine di migliorare il trattato e quindi modernizzare l'accordo. Attualmente la partecipazione dell'UE all'ICCO è vantaggiosa sia per l'Unione sia per gli altri paesi membri dell'organizzazione. La modernizzazione dell'accordo dovrebbe suscitare un maggiore interesse nei confronti dell'ICCO, attirando potenzialmente nuovi membri e aumentando la pertinenza del suo lavoro.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

L'Unione è membro dell'ICA e dal 2010 la sua adesione è generalmente sostenuta sia dal settore del cacao dell'UE sia dalla maggior parte degli Stati membri dell'Unione. Non si

ritiene necessario avviare una consultazione dei portatori di interessi riguardo a un processo che mira semplicemente a proseguire l'adesione dell'Unione all'ICCO, sia pure nell'ambito di un insieme di norme in linea con quelle di altri organismi internazionali per i prodotti di base cui l'UE aderisce.

Valutazione d'impatto

Dal momento che è improbabile che la misura abbia effetti economici, ambientali o sociali significativi, una valutazione d'impatto completa non è necessaria. Il buon esito delle modifiche dell'ICA risulterebbe in una governance riformata che è considerata un punto di partenza fondamentale per la modernizzazione dell'accordo e dovrebbe altresì comportare una partecipazione più attiva all'ICCO da parte dei suoi membri.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Si ritiene che l'avvio dei negoziati non incida sul bilancio.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati per modificare l'accordo internazionale sul cacao del 2010

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare

l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione è parte dell'accordo internazionale sul cacao del 2010 ("ICA")³ nonché membro dell'Organizzazione internazionale del cacao ("ICCO")⁴.
- (2) A norma dell'articolo 7 dell'ICA, il consiglio internazionale del cacao ("ICC") espleta, o dispone l'espletamento di, tutte le funzioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni previste dall'accordo. A norma dell'articolo 12 dell'ICA, tutte le decisioni dell'ICC sono adottate, di norma, mediante consenso. In mancanza di consenso, le decisioni sono adottate mediante una votazione speciale.
- (3) A norma dell'articolo 10 dell'ICA, i membri dell'ICCO dispongono complessivamente di 2 000 voti in sede di ICC. Ciascun membro detiene un numero specifico di voti, che viene adattato annualmente in conformità ai criteri indicati all'articolo 10 dell'ICA.
- (4) È nell'interesse dell'Unione partecipare a un accordo internazionale sul cacao, considerata l'importanza di tale settore per diversi Stati membri e per l'economia del settore europeo del cacao.
- (5) Un gruppo di lavoro tecnico composto da paesi produttori e paesi esportatori membri dell'ICCO ha svolto un lavoro sostanziale al fine di presentare proposte concrete di modifica dell'ICA. Tutti i membri sono stati invitati a presentare suggerimenti per avviare questa analisi tecnica. L'UE ha partecipato a questo lavoro tecnico. L'ICC deve avviare negoziati per una revisione parziale dell'ICA ben prima della data di scadenza della validità dell'accordo, sotto la guida della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD). Qualsiasi settore dell'ICA da rivedere deve essere oggetto di negoziati formali. Tali negoziati devono concludersi entro il 30 settembre 2022, data di scadenza della validità dell'attuale ICA.
- (6) Le modifiche convenute nel quadro di tali negoziati dovrebbero essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 63 dell'ICA. A norma di tale articolo l'ICC può, mediante consenso o, in assenza di consenso, con voto speciale, raccomandare una modifica dell'ICA alle parti contraenti dell'accordo. La modifica entra in vigore a norma dell'articolo 63, paragrafo 1, dell'ICA, che prevede la notifica dell'accettazione

³ Decisione del Consiglio, del 17 maggio 2011, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale sul cacao del 2010; GU L 259 del 4.10.2011, pag. 7.

⁴ Istituita dall'accordo sul cacao del 1972: Organizzazione delle Nazioni Unite, Serie dei trattati, vol. 882, pag. 67.

delle parti in una determinata percentuale. Poiché l'Unione è membro dell'ICCO e parte contraente dell'ICA a norma dell'articolo 4 dell'accordo, essa dovrebbe poter partecipare ai negoziati al fine di modificare il quadro istituzionale dell'ICA.

- (7) È pertanto opportuno che la Commissione sia autorizzata ad avviare negoziati per la revisione parziale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, la modifica dell'accordo internazionale sul cacao del 2010.

Articolo 2

Le direttive di negoziato figurano nell'allegato.

Articolo 3

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo "Prodotti di base".

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*